



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 13 May 2014

9753/14

**Interinstitutional File:
2014/0096(COD)**

**DENLEG 96
AGRI 352
CODEC 1262
INST 234
PARLNAT 127**

COVER NOTE

from:	Italian Senate
date of receipt:	12 May 2014
to:	The President of the Council of the European Union
No Cion doc.:	8099/14 DENLEG 72 AGRI 245 CODEC 3117 - COM(2014) 174 final
Subject:	Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approximation of the laws of the Member States relating to caseins and caseinates intended for human consumption and repealing Council Directive 83/417/EEC - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached for information a copy of the above opinion¹.

¹ The translation may be available at the Interparliamentary EU information exchange site IPEX at the following address:
<http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>

Senato della Repubblica
Il Presidente


Roma, 12 MAG. 2014
Prot. n. 1395/AAU/UE/147

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (COM (2014) 174 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



(All.)

Signor Antonis Samaras
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 61

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore SAGGESE)

approvata nella seduta del 29 aprile 2014

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO RELATIVA AL RAVVICINAMENTO DELLE LEGI-
SLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE CASEINE E
AI CASEINATI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E
CHE ABROGA LA DIRETTIVA 83/417/CEE DEL CONSIGLIO**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 2 maggio 2014

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio,

premesso che:

la proposta di direttiva riconosce la necessità di conferire alla Commissione europea poteri delegati e ne stabilisce la procedura di adozione al fine di adattare le disposizioni vigenti in materia di caseine e caseinati all'evoluzione della normativa, in particolare nel settore alimentare. Essa adegua inoltre, laddove necessario, i requisiti di composizione delle caseine alimentari alle corrispondenti norme del *Codex alimentarius*;

essa intende abrogare la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, che prevede il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana, e di sostituirla con un testo nuovo;

le ragioni dell'intervento consistono nella necessità di allineare i poteri conferiti alla Commissione europea alla distinzione introdotta dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra poteri delegati e poteri di esecuzione;

occorre tenere conto degli ulteriori sviluppi della legislazione parallela, in particolare in campo alimentare, con riferimento alla direttiva 2000/13/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari; al regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; al regolamento (CE) n. 882/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e il benessere degli animali; al regolamento (CE) 1332/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sugli enzimi alimentari e al regolamento (CE) n. 1333/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sugli additivi alimentari;

i prodotti disciplinati dalle direttive in oggetto non sono destinati alla vendita al consumatore finale ma solo a quella tra imprese per la pre-

parazione degli alimenti: è quindi opportuno disciplinare la comunicazione di informazioni sui prodotti per consentire agli operatori del settore alimentare, da un lato di disporre dei dati necessari per l'etichettatura dei prodotti finiti e, dall'altro di evitare che tali prodotti possano essere confusi con altri analoghi non destinati all'alimentazione umana;

è necessario adeguare i requisiti di composizione delle caseine e dei caseinati alimentari a quelli della normativa internazionale per i prodotti alimentari della caseina adottata dal *Codex alimentarius* del 1995, per effetto della quale il tenore massimo di umidità della caseina aumenta dal 10 per cento al 12 per cento e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare è ridotto dal 2,25 per cento al 2 per cento. L'armonizzazione con il *Codex* tende ad offrire agli operatori economici del settore alimentare parità di trattamento sul mercato mondiale ed evitare distorsioni negli scambi;

le disposizioni contenute nella proposta di direttiva in esame appaiono pertanto rispondere all'interesse nazionale, evitando difformità tra la normativa europea a quella prevista a livello internazionale e, quindi, assicurando agli operatori dell'Unione europea maggiore competitività sul mercato globale;

un ulteriore effetto è quello di integrare meglio le norme sulla caseina e sui caseinati nel quadro più ampio della normativa alimentare, con conseguenti vantaggi in termini di chiarezza e semplificazione, anche dal punto di vista dello scambio di informazioni tra imprese. Ciò avviene peraltro senza alcuna incidenza finanziaria sul bilancio europeo ovvero nazionale;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

nel merito, esprime parere favorevole.